

“DECRETO UCRAINA”: PRINCIPALI NOVITA’

Si esaminano le principali novità introdotte dal D.L. n. 21/2022 c.d. “Decreto Ucraina”

Informativa n.	22/2022
Riferimenti normativi	D.L. n. 21 del 21/03/2022 pubblicato in GU n. 67 del 21/03/2022 c.d. “Decreto Ucraina” D.L. n. 17/2022 c.d. “Decreto Energia” D.L. n. 4/2022 c.d. “Decreto Sostegni ter” Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022 Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022



Il D.L. n. 21 del 21/03/2022 ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina, entrate in vigore il 22/03/2022.

Nella presente Informativa si esaminano le principali novità introdotte.

Le risoluzioni n. 18/E/2022 e 13/E/2022 hanno istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di seguito analizzati.

Contributo straordinario a favore delle imprese (diverse dalle c.d. "energivore") per l'acquisto di energia elettrica

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, **diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21/12/2017**, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di **credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 **entro il 31/12/2022**;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Il credito d'imposta è **cedibile, solo per intero e non anche parzialmente**, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In sostanza, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere lo stesso solo alle banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra indicato saranno considerati nulli.

Per la **cessione del credito d'imposta** le imprese devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta ai soggetti abilitati.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente ed entro il 31/12/2022.

Le modalità attuative relative alla cessione del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Contributo straordinario a favore delle imprese (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale) per l'acquisto di gas naturale

Alle imprese, **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale¹**, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel**

¹ È definita impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021 e ha consumato, nel primo trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3 co. 1 del medesimo decreto (1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 **entro il 31/12/2022**;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Il credito d'imposta è **cedibile, solo per intero e non anche parzialmente**, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra indicato saranno considerati nulli.

Per la **cessione del credito d'imposta** le imprese devono richiedere l'apposizione del **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta ai soggetti abilitati.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente ed entro il 31/12/2022.

Le modalità attuative relative alla cessione del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Incremento bonus imprese c.d. "energivore" e imprese a forte consumo di gas naturale

Come evidenziato nelle Informativa Unistudio n. 12/2022 e 19/2022 si ricorda che:

- Il "Decreto Sostegni ter" ha introdotto a favore delle imprese c.d. "energivore" un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente di energia elettrica relativa al primo trimestre 2022;
- Il "Decreto Energia" ha introdotto:
 1. a favore delle imprese c.d. "energivore" un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente di energia elettrica relativa al secondo trimestre 2022;
 2. a favore delle imprese a forte consumo di gas un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.

Il "Decreto Ucraina" stabilisce ora che:

1. il credito di imposta a favore delle imprese c.d. "energivore", introdotto dal "Decreto Energia" e riferito al secondo trimestre 2022, sia rideterminato nella misura del 25% rispetto al 20%;
2. il credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale introdotto dal "Decreto Energia" e riferito al secondo trimestre 2022, sia rideterminato nella misura del 20% rispetto al 15%.

Inoltre, i crediti di imposta introdotti dal "Decreto Sostegni ter" e dal "Decreto Energia" potranno essere utilizzati entro il 31/12/2022 e saranno cedibili con le modalità indicate nei precedenti paragrafi.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

Imprese beneficiarie	Ammontare del credito di imposta	Base imponibile del credito di imposta	Requisito per beneficiare del credito di imposta	Utilizzo esclusivo in compensazione	Possibilità di cedere il credito
Imprese c.d. "energivore"	20%	Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente <u>utilizzata nel primo trimestre 2022</u>	I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6960", anno di riferimento 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Si - Per intero - Senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione
Imprese c.d. "energivore"	25%	Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente <u>utilizzata nel secondo trimestre 2022</u>	I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6961", anno di riferimento 2022	Come sopra indicato
Imprese a forte consumo di gas naturale	20%	Spese sostenute per l'acquisto del gas naturale <u>consumato nel secondo trimestre 2022</u> per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	Il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6962", anno di riferimento 2022	Come sopra indicato
Imprese diverse dalle imprese c.d. "energivore" dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW	12%	Spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente <u>utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022</u>	Il prezzo dell'energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6963", anno di riferimento 2022	Come sopra indicato
Imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale	20%	Spese sostenute per l'acquisto del gas <u>consumato nel secondo trimestre del 2022</u> per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019	Si entro il 31/12/2022. Il codice tributo da utilizzare è il "6964", anno di riferimento 2022	Come sopra indicato

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, **la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.**

Contributo IMU comparto turistico

È riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l'attività ricettiva.

I soggetti beneficiari sono:

- le imprese turistico-ricettive;
- le imprese che esercitano attività agrituristica;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici,

a condizione che:

- i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e;
- i soggetti sopra indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Gli operatori presentano una autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Cordiali saluti.